

Dichiarativi 2025

Le attenzioni da porre e gli errori
da evitare prima della trasmissione

Mauro Nicola

Programma

1. Il calendario fiscale
2. Dichiarazioni correttive, integrative e tardive
3. L'impegno a trasmettere e gli obblighi degli intermediari
4. Conservazione dichiarazioni dei redditi
5. Ravvedimento operoso e scelte dichiarative
6. L'indennità di maternità percepita da lavoratrici autonome
7. Quadro RP – Le detrazioni da attenzionare
8. I controlli sui bonus edilizi
9. Modello Redditi PF2024 e opzione decennale superbonus 2023
10. Bonus edilizi e gestione ereditaria
11. Quadro RS – Il prospetto informativo dei contribuenti forfetari
12. Immobili e fondo patrimoniale
13. La trasparenza dei crediti di imposta nelle società di persone
14. Monitoraggio estero tra Quadro W e RW
15. L'adeguamento parziale agli ISA

1

Il calendario fiscale

Calendario dichiarativo

TEMPISTICA

A REGIME



31.10.2025



TERMINI VALIDI PER TUTTI I SOGGETTI

Concordato preventivo biennale 2025 - 2026

MODELLO CPB 2025



ADESIONE P.I. 2025 - 2026

SOGGETTI ISA

NON ADERENTI CPB 2024 - 2025

Concordato preventivo biennale 2025 - 2026

DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO



ADESIONE

**30.09.2025
[?] 31.10.2025 [?]**

ASSOSFTWARE NO TRASMISSIONE AUTONOMA

Termini di presentazione

Termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi

- ❑ Per le persone decedute nel 2024 o entro il mese di febbraio 2025 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.
- ❑ Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI		PRESENTAZIONE TELEMATICA	
DATA DEL DECESSO	TERMINI DI PRESENTAZIONE	DATA DEL DECESSO	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1° gennaio 2024 – 28 febbraio 2025	Termini ordinari: dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025	1° gennaio 2024 – 15 giugno 2025	Termini ordinari: 31 ottobre 2025
1° marzo 2025 – 30 giugno 2025	Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2025	16 giugno 2025 – 15 ottobre 2025	Termini prorogati di 6 mesi: 30 aprile 2026

È utile sapere che se nel 2024 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

2

Dichiarazioni correttive, integrative e tardive

Dichiarazioni correttive e integrative

Dichiarazioni integrative

Il D.L. n. 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore **entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione.**

L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il **momento di utilizzabilità del credito emergente.** Il comma 8-bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), *"per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa"*.

Viceversa, per le integrative "entro l'anno" il relativo credito risulta immediatamente utilizzabile.

Ciò detto, il limite temporale all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", **non può essere superato attraverso l'integrazione "a catena" di tutte le dichiarazioni**, a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole di integrazione disposte dalle norme di riferimento sopra richiamate.

Dichiarazioni correttive e integrative

Obbligo presentazione

Le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

Quelle presentate, invece, con **ritardo superiore a 90 giorni** si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.



29 gennaio 2026

Dichiarazioni correttive e integrative



3

L'impegno a trasmettere e gli obblighi degli intermediari

Gli obblighi per gli intermediari

Gli intermediari abilitati, entro i trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione telematica della dichiarazione, devono rilasciare al contribuente:

- **la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate;**
- **la copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica, ai fini della prova della presentazione della dichiarazione.**

Il rilascio dei suddetti documenti al contribuente può avvenire mediante modalità telematiche, in luogo della consegna fisica e/o manuale, nel rispetto di apposite procedure.

Il **contribuente deve conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria:**

- **la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta;**
- **i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione.**

Gli obblighi per gli intermediari

L'Agenzia delle Entrate **ha chiarito che la sottoscrizione della dichiarazione è un elemento essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.**

Analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione che conservano su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che queste siano riproducibili su modello conforme a quello approvato.

Infatti, **il comma 9 dell'art. 3 del D.P.R. 322/1998 prevede l'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione per i soli contribuenti e i sostituti d'imposta, mentre il comma 9-bis dell'art. 3, che si riferisce ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, prevede la sola conservazione** in «*copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato*».

Agenzia delle Entrate, risoluzione 8 agosto 2008 n. 354/E e 18 ottobre 2007 n. 298/E

4

Conservazione dichiarazioni dei redditi

Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

Conservazione DR telematiche

La DR trasmessa telematicamente **deve essere sottoscritta dal solo contribuente** (elemento essenziale del modello da conservare) **e non anche dall'intermediario**, quest'ultimo invece, **deve conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa al posto dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e sostituto d'imposta.**

Ne consegue che **la dichiarazione inviata**, dunque, **deve essere sottoscritta dal solo contribuente** e non anche dall'intermediario.

I soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione sono tenuti a conservare la **"copia"** della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta, pertanto la dichiarazione, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate dall'intermediario, **può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet** o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa **"specifica richiesta"** sottoscritta dal contribuente medesimo.

Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

Conservazione DR telematiche

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il **contribuente intenda stamparla**, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Qualora il **contribuente**, invece, intenda **conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale**, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui i **prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità** del documento **devono essere garantiti dalla firma digitale** o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente stesso.

5

Ravvedimento operoso e scelte dichiarative

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

QUALE SANZIONE CON LA RIFORMA?
(MODIFICA ART.13, COMMA 1, D.LGS. 471/1997)

» chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti è soggetto a sanzione amministrativa pari al **25%** Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

LA MODIFICA RIGUARDA **SOLO LA RIDUZIONE DAL 30% AL 25%**.

RESTANO FERME:

- 1) **LA RIDUZIONE ALLA META'** TRA IL 16° E IL 90° GIORNO DI RITARDO
- 2) **LA RIDUZIONE AD 1/15 DELLA META' NEI PRIMI 15 GIORNI**, CON INCREMENTO GIORNALIERO

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

IL NUOVO ASSETTO DELL'ARTICOLO 13, D.LGS. 471/1997

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO: **SANZIONE DEL 25%**

VERSAMENTI CON RITARDI NON SUPERIORI A 90 GIORNI: **SANZIONE DEL 12,5%**

VERSAMENTI CON RITARDI NEI PRIMI 15 GIORNI: **SANZIONE 0,83% AL GIORNO**

SANZIONE CREDITI NON SPETTANTI: 25%

SANZIONE CREDITI INESISTENTI: 70%

CREDITI INESISTENTI DERIVANTI DA COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI: SANZIONE DA 105 A 140%

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

PROGRESSIONE RAVVEDIMENTO
EX ARTICOLO 13 D.LGS. 472/1997



Il «nuovo» ravvedimento operoso

INCROCIO SANZIONE/RAVVEDIMENTO

GIORNI DI RITARDO	SANZIONE BASE	RAVVEDIMENTO
1	0,83%	0,08%
2	1,66%	0,17%
3	2,49%	0,24%
14	11,62%	1,16%
18	12,5%	1,25%
28	12,5%	1,25%
32	12,5%	1,39%
89	12,5%	1,39%
91	25%	3,125%
150	25%	3,125%

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

ERRORI COMMESSI A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2024



LE NUOVE SANZIONI ED IL NUOVO RAVVEDIMENTO NON SI APPLICANO PER GLI ERRORI DEL PASSATO

IN OGNI CASO IL RAVVEDIMENTO È POSSIBILE IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE ORIGINARIA VALIDA ED È AMMESSO PRIMA DELLA NOTIFICA DI UN ATTO IMPUGNABILE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

PER GLI OMESSI VERSAMENTI PERMANE IL MECCANISMO PROGRESSIVO IN FUNZIONE DEL RITARDO; PER LE DICHIARAZIONI INFEDELI BISOGNA PORRE ATTENZIONE AL «DOPPIO BINARIO» TRA ERRORI ANTE E POST 1/9/24

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

OMESSI VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

ENTRO 15 GG

SANZIONE 0,83 AL GG (FINO A 12,5), RIDUZIONE 1/10

TRA 15 E 30 GG

SANZIONE 12,5%, RIDUZIONE AD 1/10

TRA 31 E 90 GG

SANZIONE 12,5%, RIDUZIONE AD 1/9

OLTRE 91 GG

SANZIONE 25%, RIDUZIONE AD 1/8

TARDIVE INTEGRATIVE I90 GG

STESSO SISTEMA, OLTRE SANZIONE FISSA 250 EURO (RIDUZIONE 1/10 TARDIVE, RIDUZIONE 1/9 INTEGRATIVE)

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

GLI ASPETTI DA RICORDARE

LA DATA DELL'ERRORE FISSA LA SANZIONE

In caso di non ravvedimento, comunque l'Agenzia potrà irrogare la sanzione relativa

ESEMPIO: OMESSO VERSAMENTO, PAGAMENTO 18 GG DI RITARDO, NON RAVVEDUTO

Sanzione irrogata del 12,5%

PER IL RAVVEDIMENTO, LA DATA DI PERFEZIONAMENTO NON MODIFICA LA SANZIONE, ANCORATA ALL'OMISSIONE

Versamento 18 gg di ritardo, ravvedimento perfezionato con 100 gg di ritardo: sanzione rimane ferma al 12,5% (ravvedimento con riduzione ad 1/8)

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

INFEDELI, ATTENZIONE AL DOPPIO BINARIO

VERIFICARE L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA



ENTRO 31.08.2024



VECCHIO SISTEMA



SANZIONE BASE DA INFEDELE
DICHIARAZIONE: 90%



DALL'1.09.2024



NUOVO SISTEMA



VERIFICARE L'AVVIO O MENO DI
UN'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

ARTICOLO 1, CO. 2-BIS, D.LGS. 471/1997

SE LA VIOLAZIONE DI CUI AL COMMA 2 EMERGE DALLA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA **NON OLTRE I TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO 43 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, E, COMUNQUE, PRIMA CHE IL CONTRIBUENTE ABBA AVUTO FORMALE CONOSCENZA DI ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O DELL'INIZIO DI QUALUNQUE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO**, SI APPLICA SULL'AMMONTARE DELLE IMPOSTE DOVUTE LA SANZIONE PREVISTA **DALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, AUMENTATA AL DOPPIO**. SE NON SONO DOVUTE IMPOSTE SI APPLICA LA MISURA MINIMA DI CUI AL COMMA 2, PRIMO PERIODO (**OSSIA 150 EURO**)

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative ANTE/POST AVVIO CONTROLLO, MA COMUNQUE PRIMA DELL'ATTO IMPUGNABILE

VECCHIO SISTEMA (ESEMPIO, DICHIARAZIONE DEL 2023 PER IL 2022)



SANZIONE BASE DI RIFERIMENTO 90% (SALVO INCREMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA)

RIDUZIONE SANZIONI DA 1/10 AD 1/6 (CON IL PVC RIDUZIONE AD 1/5)

NON RILEVA LA RICEZIONE DELLO SCHEMA D'ATTO.
AD ESEMPIO:
PVC SEGUITO DA SCHEMA D'ATTO, COMUNQUE RIDUZIONE AD 1/5

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

ANTE AVVIO CONTROLLO

NUOVO SISTEMA (ESEMPIO, DICHIARAZIONE DEL 2025 PER IL 2024)

SANZIONE BASE DI RIFERIMENTO: DOPPIO DELLA SANZIONE ART. 13 471/97
(SANZIONE DA 1,66% AL GG, POI 25% FINO A 90 GG ED INFINE 50%)

RIDUZIONE SANZIONI DA 1/10 AD 1/7

ESEMPIO:
RAVVEDIMENTO NEL 2028 PER IL 2024
INFEDELE DICHIARAZIONE: SANZIONE 50%, RIDUZIONE AD 1/7
SANZIONE DOVUTA 7,14% (NON PIU' 90/6=15%)

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

POST AVVIO CONTROLLO, MA ANTE ATTO IMPUGNABILE

NUOVO SISTEMA (ESEMPIO, DICHIARAZIONE DEL 2025 PER IL 2024)

SANZIONE BASE DI RIFERIMENTO: 70%

RIDUZIONE SANZIONI: 1/7 (ANTE PVC E SCHEMA D'ATTO); 1/6 (CON SCHEMA D'ATTO); 1/5 (CON PVC); 1/4 (PVC E SCHEMA D'ATTO)

ESEMPIO:
PRESENZA CONTEMPORANEA PVC E SCHEMA D'ATTO
RIDUZIONE AD 1/4

Il ravvedimento operoso e scelte dichiarative

ESEMPIO RILEVANZA DEL DOPPIO BINARIO

**ERRORE DI COMPETENZA: DICHIARAZIONI ANTE E POST 1.9.2024
CORRETTE NEL 2028 POST PVC E SCHEMA D'ATTO**

DICHIARAZIONE 2023

DICHIARAZIONE POST. 1.9.24

SANZIONE DEL 90% (NON RIDOTTA DI
1/3 PERCHÈ NO ACC.TO)

SANZIONE DEL 70% (NON RIDOTTA
DI 1/3 PERCHÈ NO ACC.TO)

RIDUZIONE AD 1/5

RIDUZIONE AD 1/4

6

L'indennità di maternità percepita
da lavoratrici autonome

7

Quadro RP – Le detrazioni da attenzione

Interessi su mutui

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale

	1	2
		,00
		,00

□ **Colonna 1** si indicano gli interessi **pagati nel 2024** su contratti di mutuo **stipulati entro il 31/12/2021**.

□ **Colonna 2** gli interessi pagati per contratti di **mutuo stipulati a partire dal 01/01/2022**, oppure per quelli per cui dal 01/01/2022 è intervenuto un accollo, un subentro o una rinegoziazione.

Interessi su mutui

RPB	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
-----	-------------	--------------	---	---	-----

- Interessi su mutui per **COSTRUZIONE** abitazione principale:
 - **Codice 10** per gli **interessi pagati nel 2024** per contratti di mutuo stipulati **entro il 31/12/2021**,
 - **Codice 46** sono individuati gli interessi relativi a **contratti stipulati successivamente**.

Spese sanitarie



Faq del 17 luglio 2025 - Attestazione del sostenimento delle spese sanitarie
Posso attestare il sostenimento delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione dei redditi tramite il prospetto di dettaglio delle spese che ho scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, anziché conservando i singoli documenti di spesa?

Con riferimento alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Redditi Persone fisiche), il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), purché accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, come precisato nella circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, richiamata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli 730 e Redditi Persone fisiche. Resta fermo che se la detrazione spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione.

Spese sanitarie

SPESE SANITARIE DR PF

PROSPETTO DETTAGLIO
STS
NO SINGOLI
SCONTRINI

ANTE ⇒ NECESSITÀ CONSERVAZIONE TUTTI DOCUMENTI DI SPESA PER DIMOSTRARE LE DETRAZIONI IN CASO DI CONTROLLO FISCALE.

POST ⇒ SUFFICIENTE SCARICARE DAL SISTEMA TS L'ELENCO DETTAGLIATO DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE E CORREDARLO DI UNA BREVE AUTOCERTIFICAZIONE, SENZA DOVER ESIBIRE TUTTI I DOCUMENTI CARTACEI.

CASI PARTICOLARI ⇒ RESTANO ESCLUSI CON OBBLIGO DI CONSERVAZIONE TRADIZIONALE SOLO ALCUNI CASI SPECIFICI

- CURE MEDICHE EFFETTUATE ALL'ESTERO
- ACQUISTO DI MEDICINALI O DISPOSITIVI IN SUPERMERCATI E IPERMERCATI
- ALTRI CASI NON TRACCIATI DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Spese sanitarie

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLE SPESE SANITARIE

(AI SENSI DELLA FAQ AGENZIA ENTRATE 17 LUGLIO 2025)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____), il ____/____/____, residente in _____, C.F. _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARO

- che il prospetto riepilogativo delle spese sanitarie scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) in data ____/____/____ tramite le mie credenziali personali (SPID, CIE o CNS), corrisponde integralmente alle informazioni presenti all'interno del portale Sistema Tessera Sanitaria,
- e che le spese indicate sono state effettivamente sostenute dal sottoscritto/a nel corso dell'anno 2024 ai fini delle detrazioni fiscali per la dichiarazione dei redditi (modello 730 oppure modello Redditi, precompilato o ordinario), come previsto dalla [Faq dell'Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2025](#).

Allego alla presente:

- prospetto dettagliato delle spese sanitarie scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Dichiaro di essere consapevole che la documentazione così formata costituisce titolo valido ai fini degli adempimenti fiscali, e che la stessa sarà esibita all'Amministrazione finanziaria su richiesta.

Mi impegno altresì a conservare la documentazione originale relativa ad eventuali spese sanitarie non presenti nel Sistema Tessera Sanitaria, qualora queste rientrino nei casi previsti dalla normativa (ad es. cure all'estero, acquisti di medicinali/dispositivi in supermercati o ipermercati, spese non tracciate dal Sistema TS).

Luogo e data: _____

Firma: _____

La presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8

I controlli sui bonus edilizi

Agevolazioni del 2024



Bonus barriere architettoniche

NOVITA: IL MECCANISMO PER IL 2024

INTERVENTI AVENTI AD OGGETTO SCALE, RAMPE E L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI, SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI

ESCLUSO RIFACIMENTO BAGNI ED INFISSI
REQUISITI TECNICI DEVONO ESSERE ASSEVERATI

Limiti massimi di spesa:
euro 50.000 unifamiliari o plurifamiliari indipendenti
euro 40.000 condomini fino a 8 unità immobiliari
euro 30.000 condomini oltre 8 unità immobiliari

Risposta 112/2024

TIPOLOGIA LAVORI

L'AGENZIA DELLE ENTRATE NON INTERPRETA LA NORMATIVA EDILIZIA E NON PUO' ESEGUIRE ALCUNA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO

RILEVA QUANTO ATTESTATO/ASSEVERATO DAI TECNICI ABILITATI

ASPETTO IMPORTANTE PER LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA
ESEMPIO:

- LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 23, SPESE PER 80 MILA EURO;
- LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL 24, SPESE PER 90 MILA EURO.

Risposta 15 del 2025: opzioni

SPESE CONDOMINIALI E SCONTO IN FATTURA

PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI, **RILEVA IL PAGAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DEL CONDOMINIO**, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI VERSAMENTO DELLA RATA CONDOMINIALE DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO

IN CASO DI SCONTO IN FATTURA "INTEGRALE **OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA**. DIVERSAMENTE, NEL CASO DI SCONTO "PARZIALE", **OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DELLA FATTURA ECCEDENTE LO SCONTO**, A NULLA RILEVANDO LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Opzioni, variazioni CILAS

RISPOSTA 15/2025 (IN LINEA, RISPOSTA 107/2025)

APPLICABILI CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 13 DEL 2023 - NON RILEVANO MODIFICHE AL PROGETTO, VARIAZIONE IMPRESA, PREVISIONE DI ALTRI LAVORI

APPLICABILE NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI CUI ALL'ART. 2 BIS DEL DL 11/23 (NON RILEVANO VARIANTI ALLA CILAS)

Si continua a fare riferimento alla data:

- 1) di presentazione dell'originaria CILAS;
- 2) di presentazione dell'originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;
- 3) della delibera di esecuzione dei lavori, in caso d'interventi condominiali.

9

Modello Redditi PF2024 e opzione decennale superbonus 2023

Superbonus anno 2023

RETTIFICA SCELTA RATEAZIONE

**PRESENTAZIONE INTEGRATIVA ENTRO
31.10.2025**

NON DOVUTE SANZIONI E INTERESSI, DA
VERSARE IMPOSTE A DEBITO

SCELTA IRREVOCABILE

CHIARIMENTI SU NORMA 2022

RISPOSTA 252/24: POSSIBILE SCELTA
ANCHE SU UNA SOLA PARTE DELLE
SPESE SOSTENUTE

RISPOSTA 262/24: SE CEDUTE 3 RATE
SUCCESSIVE, NON POSSIBILE
«TRASFORMARE» LA PRIMA IN DIECI
RATE

Il modello sul punto: le colonne 8 e 8A

SPESE DEL 2023, INTEGRATIVA REDDITI 24 E INDICAZIONE RATA 1.
NEL MODELLO REDDITI 25:
COLONNA 8, RATA N. 2
BARRARE COLONNA 8A

Anno	Tipologia	Codice fiscale	partic.	o donaz.	sisma	Perc.	rata	2023	Importo spesa	Importo rata	immob.
2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
RP41 2023							2	X	,00	,00	
RP42									,00	,00	

SPESE DEL 2022, CAMBIO SCELTA E INDICAZIONE IN REDDITI 24 COME RATA 1.
NEL MODELLO REDDITI 25:
COLONNA 8, RATA N. 2
NON BARRARE COLONNA 8, INDICARE ANNO SPESA 2022 IN COLONNA 1

Anno	Tipologia	Codice fiscale	partic.	o donaz.	sisma	Perc.	rata	2023	Importo spesa	Importo rata	immob.
2	3		4	5	6	7		8A	9	10	11
RP41 2022							2		,00	,00	
RP42									,00	,00	

10

Bonus edilizi e gestione ereditaria

Bonus edilizi e gestione ereditaria

- 1 >> Sorte rate residue detrazioni bonus edilizi de cuis
- 2 >> Esercizio eredi con mantenimento possesso materiale e diretto immobile
- 3 >> Nessun obbligo residenza → Obbligo disponibilità tutto periodo residuo rate
- 4 >> Detrazione in parte uguali per tutti gli eredi indipendentemente quote eredità
- 5 >> Erede unico utilizzatore immobile → intera detrazione
- 6 >> Detrazione esercitata dal possessore al 31 dicembre

Bonus edilizi e gestione ereditaria

- 7 >> In caso mancanza trasferimento rate residue de cuis esercita *ultima* detrazione
- 8 >> Erede subingredisce obblighi conservazione documenti
- 9 >> Non ammessa subingresso detrazione dell'erede dell'erede
- 10 >> Coniuge superstite rinunziante eredità con diritto abitazione → No detrazione
- 11 >> Eredi coniuge superstite rinunziante eredità con diritto abitazione → No detrazione
- 12 >> Circ. n. 28/E/2022 – Risposta Interpello n. 192/2023

11

Quadro RS – Il prospetto informativo dei contribuenti forfetari

Quadro RS 2025

- **Articolo 1, comma 73, legge N. 190/2014**
- I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore ..., e dei parametri Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.
- **Prot. n. 325550/2023**
- L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello **Redditi 2022** Persone Fisiche presentato per il periodo d'imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario, per verificare l'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi **obbligatori** richiesti ai sensi del comma 73 della LEGGE N. 190/2014. Tali informazioni **devono essere riportate nel quadro RS** del modello Redditi Persone Fisiche (**righe da 375 a 381**) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del **quadro LM**.


Quadro RS 2025

DICHIARAZIONE SOSTITUTI DI IMPOSTA

	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2
RS372	1	2
RS373	1	2

In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 69, della citata legge 190. A tal fine compilano i righi **RS371**, **RS372** e **RS373**, indicando, in **colonna 1** il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in **colonna 2**, l'ammontare dei redditi stessi.


Quadro RS 2025



Quadro RS 2025



Quadro RS 2025



Quadro RS 2025

Mancanza di dati

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione			Controlli bloccanti		Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi	Mono Modu lo	Controlli		
RS382000	Assenza di dati da indicare nei prospetti Esercizio attività impresa e Esercizio attività di lavoro autonomo	CB		SI	Se presente un dato da RS375 a RS381 il campo non può essere presente		

IL RIGO OCCULTO

RS 382

12

Immobili e fondo patrimoniale

Immobili e fondo patrimoniale

Fondo patrimoniale



- ❑ Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, **appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi**, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.
- ❑ I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale **sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi** (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Immobili e fondo patrimoniale

CIRCOLARE N. 20/E



Roma, 4 giugno 2012

OGGETTO: Cedolare secca sugli affitti - Risposte a quesiti

Immobili e fondo patrimoniale

QUADRO RB		REDDITI DEI FABBRICATI		E ALTRI DATI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
RB1	.00			.00		.00			.00		

Ai fini delle imposte dirette, i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati al 50% a ciascuno dei coniugi (articolo 4, comma 1, lettera b, del Tuir), anche nell'ipotesi in cui uno dei due si riservi la proprietà esclusiva dei beni conferiti (circolare 20/E del 2012).



Conseguentemente, si ritiene che il coniuge non proprietario possa optare autonomamente per l'applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, oggetto di chiarimenti nella circolare n. 26 del 2011.

13

La trasparenza dei crediti di imposta nelle società di persone

Trasparenza crediti di imposta e società di persone

Quadro RU e crediti d'imposta

SEZIONE III							
Sezione III-A							
Crediti d'imposta ricevuti	RUS01	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente	Importo ricevuto	
	RUS02					,00	
	RUS03					,00	
	RUS04					,00	
	RUS05					,00	
Sezione III-B							
Crediti d'imposta trasferiti	RUS06	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggettocessionario	Importo ceduto	
	RUS07					,00	
	RUS08					,00	
	RUS09					,00	
	RUS10					,00	

I soci di Snc/Sas che ricevono i crediti dalle Società cui partecipano li indicano nella Sez. III - A

I soggetti che cedono a terzi i crediti d'imposta ex art. 1260 c.c. li indicano nella Sez. III - B

Trasparenza crediti di imposta e società di persone

Quadro RU e crediti d'imposta

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Caso patrito/Situa. Albozzo						
Crediti d'imposta				1	2						
	RU1										
	RU2	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione									
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)									
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo									
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24									
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e accessi)	IVA (Soldi)	IRPEF (Azioni)	IRPEF (Soldi)	Imposta sostitutiva	IRAP		
	RU8	Credito d'imposta riversato									
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)				Art. 1260 c.c.	Art. 692/7a	Operazioni straordinarie			
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o FN)									
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso									
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Valore rinvii:	1	2			

Trasparenza crediti di imposta e società di persone

Gestione dei crediti d'imposta nelle società di persone

La società (o l'impresa familiare) indica il credito al rigo RU5 del mod. Redditi SP o PF al lordo della quota spettante ai soci



La società inserisce nei righi da RU6 a RU12 gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui del predetto credito con esclusivo riferimento alla quota di propria spettanza, barrando la casella posta al rigo RU12 col. 1

Il socio (o il collaboratore familiare) invece riporterà la quota di credito ricevuta dalla società (o dall'impresa) nel rigo RU3



Successivamente il socio (o il collaboratore) indicherà nella colonna 4 della sezione VI-A il codice fiscale della società (o del titolare) dal quale ha ricevuto l'attribuzione della quota parte del credito d'imposta di sua spettanza

Trasparenza crediti di imposta e società di persone

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Colonna credito	Colonna debito
RU1	Crediti d'imposta	1	2		
RU2	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione				,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)				,00
RU4	Credito d'imposta spettante nel periodo				
RU5	(di cui: P1 P2)	1	2	3	4
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	1	2	3	,00
RU8	Credito d'imposta riversato				,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)				,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (impresa familiare)				,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				,00
SEZIONE III		Sezione III-A		Crediti d'imposta ricevuti	
RU501	1	2	3	4	5
RU502					,00
RU503					,00
RU504					,00
RU505					,00

14

Monitoraggio estero tra Quadro W e RW

Monitoraggio estero

QUADRO W



QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

SEZIONE I - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLE ATTIVITÀ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	CODICE TITOLO POSSESSO	TIPO CONTRIBUENTE - IVAFE	CODICE INDIVIDUAZIONE BENE	CODICE STATO ESTERO	QUOTA DI POSSESSO	CRITERIO DETERM. VALORE	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE							QUOTA PARTECIPAZIONE - IVAFE	SOLO MONITORAGGIO				
							,00	,00												
W1																				

Monitoraggio estero

QUADRO W

MODELLO 730 2025

SEZIONE II - VERSAMENTI E RESIDUI IVAFE			
W6	ECCESSO DI DICHIARAZIONE PRECEDENTE - IVAFE	ECCESSO COMPENSATA CON IL MOD. F24 - IVAFE	ACCONTI VERSATI - IVAFE
	1	2	3
	.00	.00	.00
SEZIONE III - VERSAMENTI E RESIDUI IVIE			
W7	ECCESSO DI DICHIARAZIONE PRECEDENTE - IVIE	ECCESSO COMPENSATA CON IL MOD. F24 - IVIE	ACCONTI VERSATI - IVIE
	1	2	3
	.00	.00	.00
SEZIONE IV - VERSAMENTI E RESIDUI IMPOSTA CRIPTO-ATTIVITA'			
W8			ECCESSO DI VERSAMENTO A SALDO - CRIPTO-ATTIVITA'
			7
			.00

Versamenti IVIE - IVAFE - CRIPTO

Monitoraggio estero

QUADRO W - MODELLO 730 2025


CIRCOLARE N. 12/E



Roma, 31 maggio 2024

OGGETTO: Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2023 - Risposta a quesiti

VISTO DI
CONFORMITÀ



Monitoraggio estero

Il monitoraggio degli immobili esteri **NO** UE - SEE con info



15
L'adeguamento parziale agli ISA

15.1

ISA 2025 – Parte generale

ISA 2025

Le ordinarie cause di esclusione

ISA **Indici sintetici di affidabilità fiscale**
— 2024 —

Per saperne di più - Periodo di non normale svolgimento dell'attività

A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA (M24)) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività - 49.32.20 - compreso nell'ISA (C724)).
Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici:
 - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in area di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

ISA 2025

Regolarizzazione codice attività - Conferma

In caso di:

- ❑ **codice attività errato** è possibile indicare il codice attività corretto nel mod. REDDITI 2025 e presentare all'Agenzia delle Entrate il mod. AA9/12 - AA7/10 entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del mod. REDDITI) **senza applicazione di sanzioni**;
- ❑ **modifica dell'attività prevalente** in relazione a codici attività già comunicati all'Agenzia, **non è necessario presentare il predetto modello**, ma è sufficiente indicare il codice dell'attività divenuta prevalente a rigo RF1 / RG1 / RE1 del mod. REDDITI 2025.

15.2

L'adeguamento parziale agli ISA

L'adeguamento parziale agli ISA

Art. 9-bis, comma 9, DL 50/2017:

Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, **rilevanti** per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, **per migliorare il proprio profilo di affidabilità** nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi **rilevano** anche ai fini dell'imposta **regionale** sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul **valore aggiunto**, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, **l'aliquota media** risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

No sanzioni e interessi; versamento entro il termine di versamento delle imposte dirette

L'adeguamento parziale agli ISA

INDICATORE SINTETICO

ISA

Codice	Indice	Punteggio
IIISAAFF	Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n. 50 /2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il punteggio ISA tiene conto degli effetti di natura straordinaria derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.	4,48

Codice	Indice	Valore
IIISAAVM	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	153.489,00

Indicatori elementari di affidabilità'

Codice	Indice	Punteggio
IIE00101	Ricavi per addetto	5,15
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	5,17
IIE00301	Reddito per addetto	5,57

Indicatori elementari di anomalia

Gestione caratteristica

Codice	Indice	Punteggio
IIN00601	Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative rimanenze	1,00

L'adeguamento parziale agli ISA

Una ditta individuale, esercente attività di broker assicurativo, presenta una bassa redditività. L'ISA in oggetto si caratterizza da una scarsa quantità di variabili di presunzione, se confrontata ad altre tipologie, quindi sono pochi gli indici da tenere in considerazione per comprendere il risultato finale.

Nello specifico, il contribuente si ritrova con un punteggio pari a 5,48 ed il software ISA propone ulteriori componenti positivi, al fine di massimizzare quanto più possibile il voto, pari ad euro 6.584.

Nel caso in esempio, come si nota dalla videata a seguire, basterà aggiungere 1.000 euro di compensi in luogo di 6.584 per passare da una insufficienza alla "zona neutra", raggiungendo il punteggio di 6,17.

È dunque facoltà del contribuente adeguarsi, per esempio, imputando solo tale somma a titolo di maggiori ricavi, "accontentandosi" della sufficienza. Diversamente, tanto più i maggiori ricavi dichiarati si avvicineranno alla soglia di adeguamento massimo, tanto più il punteggio crescerà, potendo arrivare anche in "area premiale", ammesso che il contribuente possa trarre benefici reali da tali premialità.

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ E ADEGUAMENTO	Punteggio	6,17	≥ 9 Esclusioni diciannove società non operative ed esclusione redditometro ≥ 8,5 Accertamenti solo analitici ≥ 8 Esclusione dai vizi di conformità per utilizzo in compensazione fino a 20.000 euro annui di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP ≥ 6 Individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo
PUNTEGGIO OTTENUTO A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO MANUALE			
PUNTEGGIO ORIGINARIO: 5,48 - ADEGUAMENTO PER MASSIMIZZARE: 6584			
Ricavi dichiarati		49.806	
Componenti positivi già indicati nel modello (F03FG02)		1.000	
Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità		6.584	
Modalità di adeguamento	2	ADEGUAMENTO MANUALE	Valore adeguamento 1.000

L'adeguamento parziale agli ISA

L'applicazione dei nuovi isa e l'adeguamento dei ricavi, *imparti in euro*

IL COMMERCIANTE AL DETTAGLIO DI ADEGUAMENTO

L'esempio considera il caso di un commerciante di abbigliamento (Sa AMOSU). Il risultato finale è la media aritmetica (ponderata) degli indicatori sotto indicati. Gli indicatori di anomalia scattano solo nel caso in cui venga rilevata l'incongruenza

INDICATORI ELEMENTARI PUNTEGGIO SEGNALEZIONE ULTERIORI COMPONENTI PER MASSIMIZZARE IL PUNTEGGIO DEL SINTETICO INDICATORE

INDICATORI ELEMENTARI	PUNTEGGIO	SEGNALEZIONE	ULTERIORI COMPONENTI PER MASSIMIZZARE IL PUNTEGGIO DEL SINTETICO INDICATORE
AFFIDABILITÀ			
Ricavi per addebito	10		
Valore aggiunto per addebito	10		
Reddito per addebito	10		
Durata e decumulo delle scorte	7,03	L'indicatore "durata e decumulo delle scorte" assume un punteggio inferiore a 10	
a) PUNTEGGIO TOTALE	37,03		

ANOMALIA			
Incidenza degli oneri finanziari netti	1	L'indicatore "incidenza degli oneri finanziari netti" assume un punteggio superiore a 0	3,023
Capitale fisso per dipendente	1	L'indicatore "capitale fisso per dipendente" assume un punteggio pari a 1	20,314
Reddito operativo negativo	1	L'indicatore "Reddito operativo negativo" assume un punteggio pari a 1	3,98
Risultato ordinario negativo	1	L'indicatore "risultato ordinario negativo" assume un punteggio pari a 1	3,044
b) PUNTEGGIO TOTALE	4		

IL TUO ISA - Esito finale: a + b / numero indicatori (37,03 + 4) / 6 = 5,23

L'ADEGUAMENTO SOFT

Ferrii restando gli indicatori elementari di affidabilità, adeguando i ricavi di 1.044 euro è possibile rimuovere i due indici di anomalia: reddito operativo negativo e risultato ordinario negativo. In questo modo il contribuente supera la sufficienza ed evita l'eventuale inserimento nelle liste sottive. Con l'adeguamento si passa così da 6 a 6 indici che determinano il risultato finale.

IL TUO ISA - Esito finale a b / numero indicatori (37,03 + 3) / 6 = 6,44

L'ADEGUAMENTO PER IL PREMIALE

Ferrii restando gli indicatori elementari di affidabilità, adeguando i ricavi di 20.314 euro è possibile rimuovere tutti e quattro gli indici di anomalia: incidenza degli oneri finanziari netti, capitale fisso per dipendente, reddito operativo negativo e risultato ordinario negativo. In questo modo il contribuente raggiunge il voto pari a 6,46 e consegue tutti i vantaggi del regime premiale, con l'adeguamento si passa così dagli 6 indici iniziali ai 6 posti adeguamento che determinano il risultato finale.

IL TUO ISA - Esito finale 27,03 / 4 = 6,46



***Grazie
per l'attenzione
prestata***